



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 21020

Torino, 5 luglio 2021

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Vista la nota e-mail del 5 luglio 2021 ore 14,52 con la quale il responsabile dell'Ufficio Campionati della Federazione ha segnalato il forfait della soc. Bubbio per la gara di campionato Serie C1 Girone B in programma lunedì 5 luglio 2021 ore 20,30 a Bubbio contro la soc. Castagnole, forfait motivato dall'infortunio occorso al proprio capitano Simone Adriano, così come da certificato medico, e comunicato con email del 5 luglio 2021 ore 13,36;
- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo "FORFAIT" della Circolare Federale 01 "NORME PER TUTTI I CAMPIONATI" per l'Anno Sportivo 2021: "Concessi per ogni squadra un numero massimo di tre forfait; al quarto forfait rassegnato dalla medesima squadra, la stessa viene esclusa dal campionato e viene sanzionata con una multa adeguata alla serie di appartenenza stabilita dal Giudice Sportivo. Ogni forfait rassegnato comporta un punto di penalizzazione in classifica (nonché la sanzione economica di euro 200 per la serie A; euro 100 per la serie B; euro 50 per la serie C1, la serie C2 e le categorie giovanili): in caso di infortunio occorso al battitore titolare della squadra, previa certificazione ospedaliera o di medico sportivo (sulla cui veridicità verranno disposti controlli da parte della Segreteria Federale), non vengono applicate né la penalizzazione in classifica, né la sanzione economica.";
- Considerato altresì in diritto che in forza i) dell'art. 17 Reg. Fed. Giustizia "La penalizzazione di uno o più punti in classifica fino ad un massimo di dieci è caratteristica ma non esclusiva sanzione per rinuncia ad una gara, ..."; ii) dell'art. 14.3.I lett. c) Reg. Fed. Giustizia la sanzione pecuniaria è dovuta dalla Società "qualora, salvo ragioni di forza maggiore, non comunichi la rinuncia ad una gara (forfait) almeno 12 ore prima dell'orario fissato per l'incontro;"
- Ritenuto in fatto che – salvo eventuali ulteriori controlli da parte della Segreteria Federale – l'infortunio occorso al battitore della soc. Bubbio risulta dimostrato da certificato medico e che ciò costituisce "forza maggiore" che giustifica la comunicazione del forfait nelle 12 ore anteriori all'orario fissato per l'incontro;

attribuisce alla soc. Castagnole la vittoria con il punteggio 9-0 dell'incontro del 5 luglio 2021 a Bubbio (Serie C1 Girone B).

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino